

**REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO DELLA
SOCIETÀ GENERALE DI MUTUO SOCCORSO
AGLEA SALUS**

Il presente Regolamento è in vigore a far data dal 20.09.2015

PARTE PRIMA: I SOCI

Art.1 – Ammissione dei soci

Possono richiedere l'ammissione alla Società di Mutuo Soccorso (d'ora innanzi indicata come "Aglea Salus" o come "Mutua"), in qualità di Soci (d'ora innanzi indicati anche come Associati), tutte le persone fisiche o giuridiche o enti che secondo lo Statuto sociale (Statuto) ne abbiano i requisiti e ne facciano richiesta alla Mutua.

Tutte le richieste saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi anche CDA) della Mutua, secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento Applicativo. Ai sensi dell'art. 2 lett. e) dello Statuto, l'accoglimento della domanda da parte del Comitato Esecutivo equivale alla deliberazione di accoglimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 – Modalità di Adesione

Per proporre domanda di ammissione alla Mutua, l'aspirante Socio dovrà:

- a) Compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione redatta su apposito modulo predisposto dalla Mutua, consegnandola a mani, o inviandola, presso la sede sociale, oppure consegnandola nella mani di un Socio informatore. Trascorsi 10 giorni dalla consegna della domanda completamente compilata nelle mani di un Socio informatore, la stessa si presume pervenuta presso la sede sociale, salva prova contraria;
- b) Provvedere al versamento della Quota Associativa di base annuale (non detraibile) nonché, qualora si intenda aderire anche ad uno dei Sussidi messi a disposizione da Mutua, provvedere al versamento del Contributo Associativo di base annuale, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento e nei relativi allegati;
- c) Per le categorie di soci disciplinate al successivo art. 7 del presente Regolamento, la domanda è necessariamente corredata da uno degli appositi contratti destinati a regolare le speciali attività svolte dai Soci appartenenti a tali categorie;
- d) Per le categorie di Soci per le quali non sia predisposta apposita modulistica la domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio sarà in forma libera purché scritta e consegnata o inviata presso la sede sociale;
- e) L'ammissione del nuovo Socio alla Mutua rimane in ogni caso subordinata al preventivo accoglimento della domanda mediante delibera del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo.

Art. 3 – Iscrizione nel Libro dei soci

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, una volta accolta la domanda di ammissione, provvederà ad iscrivere il nominativo del nuovo Socio nel Libro dei Soci in una delle

Categorie indicate al successivo Art. 5, dandone comunicazione scritta all'interessato a mezzo e-mail, fax o lettera raccomandata, o per tramite del Socio Promotore che ha trasmesso la domanda. Parimenti sarà comunicata all'aspirante Socio, entro 30 giorni dalla relativa delibera, le motivazioni del rigetto della sua domanda.

L'aspirante Socio potrà comunque riproporre una nuova domanda di ammissione qualora possa dimostrare di aver rimosso i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento.

L'Iscrizione a Socio decorre dalle ore 24 del giorno successivo alla delibera di accoglimento della domanda di ammissione.

Art.4 - Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo

Il Socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento Applicativo, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari dirette ai Soci.

Si impegna inoltre a conoscere e rispettare le disposizioni speciali riguardanti i Sussidi Sanitari relativi alle prestazioni sanitarie aggiuntive dallo stesso sottoscritti.

All'atto della domanda di ammissione, l'aspirante Socio dichiara di aver preso conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento Applicativo vigente e nei regolamenti previsti dai moduli relativi ai Sussidi Sanitari aggiuntivi da lui prescelti e si impegna in ogni caso ad approfondirne la cognizione.

A tali fini la Mutua garantisce la messa a disposizione di tutta la documentazione sociale in favore del Socio, mediante apposita Area Riservata ai Soci e resa disponibile sul sito internet della Mutua; la Mutua inoltre provvederà ad inviare all'Associato (o a pubblicare sul sito internet) avvisi e comunicazioni inerenti a modifiche dell'organizzazione sociale, messa a disposizione di nuovi servizi e, più in generale, ogni informazione utile e significativa riguardante la Mutua medesima.

Art.5 – Categorie di Soci

In base a quanto previsto dallo Statuto, i Soci della Mutua si articolano nelle categorie sotto indicate cui corrispondono specifici diritti e obblighi.

- Socio Ordinario
- Socio Partecipante
- Socio Partecipanti Beneficiario
- Socio Fruitore
- Socio Informatore e Informatore Coordinatore
- Socio Sovventore
- Socio Sostenitore
- Socio Onorario

L'acquisto ed il mantenimento della qualifica di Soci Informatori (Mutualistici, della Sanità Integrativa, Coordinatori), Sostenitori ed Onorari Coordinatori è subordinata alla perdurante efficacia dello specifico contratto da essi stipulato con la Mutua volto a regolare le speciali attività da essi svolte in seno alla Mutua stessa e, ove previsto, al versamento delle quote associative deliberate dal Consiglio di amministrazione

PARTE SECONDA: REGOLE SPECIFICHE ATTINENTI ALLE CATEGORIE

Art. 6 – Ammissione e Quote dei soci Ordinari

a) Possono richiedere l'ammissione alla Mutua, quali Soci Ordinari, tutte le persone fisiche domiciliate in Italia e nell'Unione Europea al momento della sottoscrizione che ne facciano richiesta compilando in ogni sua parte il modulo predisposto dalla Mutua, compresa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e provvedendo al versamento della Quota Associativa Annuale quantificata ogni anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Per il primo anno la Quota Associativa di Base Annuale è quantificata in € 30,00 (euro trenta/00). Tale quota è da versarsi in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione a Socio; tale versamento sarà restituito all'aspirante socio in caso di non accoglimento della sua domanda.

b) Nella Domanda di Adesione l'Associando potrà inoltre:

b1- Indicare l'eventuale Sussidio Sanitario prescelto provvedendo contestualmente al versamento del relativo Contributo Aggiuntivo del Sussidio (nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione); Tale contributo aggiuntivo potrà essere corrisposto in rate (semestrali, trimestrali o mensili) oltre al pagamento unitario delle quote associative. Scegliendo la modalità di pagamento mensile, il socio dovrà versare in un'unica soluzione le prime tre rate del sussidio.

b2 - Indicare gli eventuali famigliari beneficiari dei Sussidi Sanitari, i quali saranno iscritti alla Mutua in qualità di Soci Partecipanti Beneficiari.

Qualora l'Associando intenda aderire ad uno dei Sussidi Sanitari, dovrà provvedere anche al versamento del Contributo Associativo di Base Annuale nonché al versamento del Contributo Aggiuntivo del Sussidio scelto; per il primo anno il primo Contributo è quantificato in €30,00 (euro trenta/00), da versarsi contestualmente alla Quota Associativa di Base Annuale in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione; in virtù della adesione alla Mutua e al versamento del Contributo Associativo di Base Annuale e della Quota Associativa, nonché al versamento Contributo Aggiuntivo del Sussidio scelto, nelle modalità di cui al precedente punto b1, il Socio Ordinario acquisterà il diritto a ricevere le prestazioni indicate nel Sussidio Sanitario aggiuntivo denominato "Contributo Aggiuntivo".

c) La Quota Associativa di Base Annuale dovrà essere versata dal Socio Ordinario annualmente in fase di rinnovo del Sussidio;

d) Qualora il Socio abbia aderito ad uno dei Sussidi Sanitari messi a disposizione dalla Mutua, il Socio dovrà versare annualmente il Contributo Associativo di Base Annuale entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza indicata nella delibera del Consiglio di Amministrazione che ne fissa l'ammontare;

e) Il Consiglio di Amministrazione provvederà ogni anno solare entro e non oltre il mese di ottobre di ciascun anno a determinare l'ammontare della Quota Associativa di Base Annuale, del Contributo Associativo di Base Annuale e dei Contributi Aggiuntivi dei Sussidi Sanitari messi a disposizione degli Associati; qualora tale delibera comporti una variazione in aumento delle quote e dei contributi annuali richiesti ai Soci la Mutua provvederà ad informare i Soci mediante comunicazione da effettuarsi con le modalità di cui al precedente Art. 4, entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul sito della variazione in aumento delle quote e dei contributi

annuali richiesti, il Socio potrà esercitare diritto di recesso mediante comunicazione inviata alla Mutua presso la sede sociale secondo le modalità stabilite all'art. 18.

f) resta fermo che l'ammissione del nuovo Socio alla Mutua è subordinata ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo

Art. 7 – Ammissione e quote dei Soci Informatori e Informatori Coordinatori

7.1 Possono richiedere l'ammissione alla Mutua quali Soci Informatori e Informatori Coordinatori tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano espressa richiesta sottoscrivendo l'apposita domanda di adesione purché domiciliate ovvero aventi sede legale in Italia.

7.2 Tutti i Soci Informatori sono tenuti al versamento della Quota Associativa di Base Annuale pari ad € 30,00 (euro trenta/00).

7.3 In ogni caso la domanda di adesione dovrà essere corredata dalla proposta di incarico di Socio Informatore debitamente sottoscritta e dagli eventuali allegati.

7.4 Resta fermo che l'acquisizione della qualità di Socio Informatore o Socio Informatore Coordinatore è subordinata ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, che dovrà essere adottata entro 45 giorni dalla ricezione della domanda completamente compilata e corredata dall'incarico di cui sopra e del versamento della Quota Associativa di Base Annuale.

Art. 8 - Ammissione e quote dei Soci Partecipanti

8.1 Possono richiedere l'ammissione alla Mutua quali Soci Partecipanti, tutte le persone giuridiche (Società, Associazioni, Enti, etc.) con sede legale in Italia, che ne facciano richiesta per sé stessi e per i propri dipendenti/associati/iscritti/clienti (di seguito cumulativamente "Iscritti"), sottoscrivendo la apposita domanda di ammissione predisposta dalla Mutua, versando la relativa Quota Associativa di Base Annuale ed impegnandosi al relativo versamento annuale, come di seguito indicato.

8.2 La domanda di ammissione deve essere presentata alla sede sociale su apposito modulo predisposto dalla Mutua e deve necessariamente contenere il rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 da parte dei propri Iscritti; la domanda non completamente compilata non produce effetti salva la possibilità della Mutua di invitare il richiedente a completarne la compilazione.

8.3 Il versamento della Quota Associativa di base Annuale e l'impegno al relativo versamento annuale avviene nella misura stabilita da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione moltiplicata per il numero dei propri Iscritti.

Nel primo anno e per quelli successivi, salvo apposita delibera, la Quota Associativa di base Annuale è così individuata:

Da 0 a 5 Iscritti: € 100,00

Da 6 a 15 Iscritti: € 150,00

Da 16 a 30 Iscritti: € 200,00

Da 31 a 40 Iscritti: € 350,00

Da 41 a 50 Iscritti: € 500,00

Da 51 in poi: € 1000,00

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ogni anno solare entro e non oltre il mese di ottobre di ciascun anno a determinare l'ammontare della Quota Associativa di Base Annuale per i Soci Partecipanti, qualora tale delibera comporti una variazione in aumento delle quote e dei contributi annuali richiesti ai Soci Partecipanti la Mutua provvederà ad informare i Soci Partecipanti mediante comunicazione da effettuarsi con le modalità di cui al precedente Art. 4, entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul sito della variazione in aumento delle quote e dei contributi

annuali richiesti, il Socio Partecipante potrà esercitare diritto di recesso mediante comunicazione inviata alla Mutua presso la sede sociale secondo le modalità stabilite all'art. 17.

8.4 Il Socio partecipante una volta regolarmente iscritto potrà mettere a disposizione dei propri Iscritti i Sussidi Sanitari da esso prescelti tra quelli che Mutua pone a disposizione dei propri soci ordinari. La Mutua potrà inoltre – in ragione di specifiche esigenze manifestate dal Socio Partecipante – mettere a disposizione degli Iscritti di un Socio Partecipante Sussidi Sanitari predisposti e studiati “ad hoc”; in tal caso, la messa a disposizione del Sussidio e l'erogazione delle relative prestazioni saranno subordinati alla stipulazione di apposita convenzione tra la Mutua ed il Socio Partecipante.

8.5 In ogni caso l'erogazione delle prestazioni e dei benefici a favore degli Iscritti indicati dai Soci Partecipanti che acquisiscono la qualifica di Soci Partecipanti Beneficiari è subordinata al regolare versamento da parte del Socio Partecipante della Quota Associativa di Base Annuale e dei Contributi Aggiuntivi richiesti in funzione dei Sussidi Sanitari prescelti a favore dei singoli Iscritti

8.6 Resta fermo che l'iscrizione del Socio Partecipante alla Mutua è subordinata alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di accoglimento della domanda.

Art. 9. - Ammissione e quote dei Soci Partecipanti Beneficiari

9.1 I Soci Partecipanti Beneficiari sono tutte quelle persone fisiche dipendenti / associati / iscritti / clienti (cumulativamente gli “Iscritti”) del Socio Partecipante e di cui al precedente Art. 8, le quali acquisiscono automaticamente (per sé e per gli eventuali famigliari beneficiari) tale qualifica al momento dell'iscrizione da parte dell'ente contraente che li ha designati a Socio Partecipante. Il socio Partecipante Beneficiario non è tenuto al versamento di alcuna quota associativa aggiuntiva.

9.2 I Soci Partecipanti Beneficiari possono usufruire delle prestazioni, mutualistiche ad essi destinate in virtù della partecipazione alla Mutua e del versamento delle quote associative e dei contributi associativi da parte del Socio Partecipante.

9.3 Sono altresì considerati Soci Partecipanti Beneficiari le persone fisiche facenti parte del nucleo famigliare dei Soci Ordinari i quali abbiano indicato i famigliari medesimi quali Beneficiari delle prestazioni indicate nei Sussidi.

9.4 Tutti i Soci Partecipanti Beneficiari potranno acquisire detta qualifica esclusivamente mediante richiesta presentata alla Mutua da parte del Socio Partecipante (per i suoi “Iscritti”), del Socio Ordinario (per i suoi famigliari). Il mantenimento della qualifica di Socio Partecipante Beneficiario e di conseguenza la erogazione dei relativi benefici e Sussidi è in ogni caso subordinata al mantenimento della qualifica di Socio Partecipante, Socio Ordinario da parte del soggetto che li ha indicati.

9.5 Il socio Partecipante Beneficiario che perda la propria qualifica in seguito al venir meno della qualità di socio da parte del soggetto che lo ha indicato, potrà proporre domanda di adesione in qualità di Socio Ordinario secondo le previsioni dello Statuto sociale e del presente Regolamento.

9.6 Il socio Partecipante Beneficiario che partecipi in qualità di beneficiario ad uno dei Sussidi Sanitari speciali convenzionati ad hoc tra la Mutua ed un Socio Partecipante, nel caso di venir meno della qualifica di Socio Partecipante da parte dell'ente che l'ha stipulata, potrà chiedere la prosecuzione a suo favore del Sussidio Sanitario speciale, qualora disponibile, surrogandosi a tutti gli obblighi già assunti dal Socio Partecipante e versando annualmente a titolo di contribuzione mutualistica una somma pari a quella dei soci ordinari a titolo di Quota Associativa di Base Annuale unitamente al contributo del sussidio scelto. La prosecuzione del Sussidio è in ogni caso subordinata a deliberazione favorevole da parte del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo.

Art. 9 Socio Fruitore

9.1 Sono Soci Fruitori tutte le persone fisiche, associate, iscritte o clienti, legate da un rapporto di qualsiasi natura, ad un ente, ad una associazione, anche professionale, o ad una persona giuridica che abbia sottoscritto specifica convenzione con la AGLEA SALUS. Sono altresì considerati Soci Fruitori i componenti del nucleo familiare del Socio Partecipante Beneficiario.

9.2 I Soci Fruitori possono usufruire delle prestazioni mutualistiche ad essi destinate in virtù della partecipazione di una Convenzione in essere di cui sono i destinatari a norma di Statuto e del presente regolamento della mutua e del versamento delle quota associative già determinata in € 15,00 per ciascun soggetto beneficiari delle prestazioni oltre al versamento del contributo aggiuntivo del sussidio scelto.

9.3 Tutti i Soci Fruitori potranno acquisire detta qualifica esclusivamente mediante richiesta presentata alla Mutua da parte del Socio Partecipante Beneficiario (per i suoi "Familiari") o dai soggetti individuati nel primo comma del presente articolo.

9.4 Il mantenimento della qualifica di Socio Fruitore e di conseguenza la erogazione dei relativi benefici e Sussidi è in ogni caso subordinata al mantenimento della Convenzione in essere con la Aglea Salus (sia per i familiari del Partecipante Beneficiario che per gli enti, associazioni o persone giuridiche che abbiano sottoscritto la convenzione) oltre al regolare versamento dei contributi dovuti alla Aglea Salus.

9.5 Nel caso del venir meno della Convenzione da parte dell'ente che l'ha stipulata, potrà chiedere la prosecuzione a suo favore del Sussidio Sanitario speciale, qualora disponibile, surrogandosi a tutti gli obblighi già assunti dal soggetto stipulante e versando annualmente a titolo di contribuzione mutualistica una somma pari a quella dei soci ordinari a titolo di Quota Associativa di Base Annuale unitamente al contributo del sussidio scelto. La prosecuzione del Sussidio è in ogni caso subordinata a deliberazione favorevole da parte del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo.

Art. 10 Ammissione di altre categorie di Soci

L'ammissione delle altre categorie di Soci previste dallo Statuto e così l'acquisto della qualifica di Socio Sovventore, Socio Sostenitore, Socio Onorario, avviene su domanda in forma libera dell'interessato in seguito a deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il mantenimento della qualifica acquisita è subordinato al mantenimento in capo al socio delle qualità personali previste dallo Statuto per ciascuna categoria di soci.

Art. 11 – Prestazioni aggiuntive previste nei Sussidi Sanitari e relativi contributi

Aggiuntivi

L'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto alle prestazioni di base è subordinata alla sottoscrizione di un apposito contratto di Sussidio Sanitario in riferimento ad uno o più sussidi sanitari resi disponibili ai Soci.

I modelli di Sussidio Sanitario resi disponibili ai soci sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e resi visibili sul sito della Mutua.

La sottoscrizione di un contratto di Sussidio Sanitario comporta il pagamento di Contributi Aggiuntivi nella misura iniziale specificamente prevista per ciascun modello di Sussidio Sanitario ed in quella rivista annualmente dal Consiglio di Amministrazione in base agli andamenti tecnici del singolo Sussidio Sanitario.

Art. 12 – Convenzioni

Il Consiglio di Amministrazione può stipulare Convenzioni per disciplinare l'accesso alla qualità di socio di persone fisiche connesse con aziende, mutue, cooperative, associazioni, enti o casse,

e più in generale con persone giuridiche che credano nei valori mutualistici della sanità integrativa, individuando specifiche modalità di adesione di soci partecipanti beneficiari, specifici Sussidi Sanitari e ogni altra previsione inerente all'adesione dei soci ed all'erogazione delle prestazioni.

PARTE TERZA REGOLE COMUNI AI SOCI DELLE DIVERSE CATEGORIE

Art. 13 - Modalità dei versamenti

13.1 I versamenti richiesti ai soci a favore della Mutua in base allo Statuto ed al Presente Regolamento debbono essere effettuati in forma di bonifico bancario, o accredito in conto corrente in una qualunque forma accettata dall'istituto di credito presso il quale la Mutua mantiene un rapporto di conto corrente bancario, gli estremi del quale sono resi noti sul sito della Mutua ed inoltre in qualunque altra forma di comunicazione idonea; le modalità di pagamento accettate, saranno evidenziate sia nei moduli di richiesta di ammissione, che nelle eventuali Convenzioni.

I soci potranno provvedere all'adempimento dei versamenti richiesti anche mediante sottoscrizione di apposita delega ad un soggetto loro debitore che abbia sottoscritto con la Mutua uno specifico accordo comportante trattenuta e versamento dei contributi associativi e aggiuntivi; in tale ipotesi il versamento del socio sarà valido solo quanto effettivamente pervenuto alla Mutua, ma il socio non sarà considerato in mora se non lo è il soggetto delegato.

13.2 In caso di ritardo nel pagamento dei contributi associativi e aggiuntivi, la Mutua non è tenuta ad avvisare i Soci della scadenza del pagamento dei detti contributi. Eventuali solleciti al pagamento inviati al Socio, potranno essere effettuati nel solo interesse del Socio.

13.3 Tutte le comunicazioni di carattere individuale saranno inviate all'indirizzo e-mail o all'indirizzo di residenza/domicilio, indicati dal Socio nella sua Domanda e si presumono da lui conosciute salvo la prova di non averle potute ricevere senza sua colpa. E' onere del Socio comunicare tempestivamente alla Mutua eventuali variazioni di indirizzo, mediante comunicazione PEC, o Raccomandata RR indirizzata alla sede sociale.

Art. 14– Decorrenza e durata della iscrizione a libro soci

14.1 Tutte le deliberazioni di accoglimento di domande di ammissione a socio produrranno effetti dalle ore 24:00 del giorno successivo all'avvenuta delibera.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo delibererà sulle domande pervenute almeno con cadenza mensile.

14.3 Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento in tema di esclusione, decadenza e recesso, l'adesione del Socio alla Mutua si intende sempre tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di disdetta da far pervenire alla sede sociale della Mutua in forma scritta mediante raccomandata a.r. o comunicazione PEC, almeno 60 giorni prima della relativa scadenza annuale.

14.4 Sono fatte salve le discipline speciali regolate con apposite Convenzioni e con accordi stipulati con i Soci Partecipanti.

Art. 15– Limite di età

Tutti i Soci della Mutua (persone fisiche) in regola con il pagamento della Quota Associativa di base Annuale e il Contributo Associativo di base, potranno usufruire dei servizi e prestazioni riportati nel Sussidio Sanitario denominato "Contributo Associativo di Base" senza alcun limite di età.

Tutte le prestazioni e i servizi oggetto di ogni altro Sussidio Sanitario aggiuntivo saranno invece erogati sino al termine dell'anno contributivo in cui il Socio compirà il 75° (settantesimo) anno

di età con contestuale uscita obbligatoria dalla Aglea Salus-salvo i casi in cui tale termine non sia espressamente derogato dal singolo Sussidio Sanitario aggiuntivo o dalla specifica Convenzione.

Art. 16 – Revoca della domanda

Il sottoscrittore della domanda di adesione alla Mutua può esercitare il diritto di revoca della domanda entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla sottoscrizione della domanda di adesione medesima, inviando lettera raccomandata A/R alla sede sociale.

Il sottoscrittore, esercitando il diritto di revoca entro il termine sopra indicato, ha il diritto al rimborso dell'intera quota sottoscritta, corrispondente al contributo associativo di base annuale, alla quota associativa di base annuale ed al contributo aggiuntivo relativo al Sussidio Sanitario scelto.

Art. 17 – Recesso dalla qualifica di Socio

Il Socio ha diritto di recesso dalla MUTUA in qualsiasi momento, inviando raccomandata RR o per PEC alla Sede sociale almeno 60 gg. prima della scadenza annuale.

Qualora il Socio non abbia versato per intero i contributi aggiuntivi (in caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di contributi aggiuntivi mancanti.

In ogni caso il Socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcun quota del fondo sociale, né di alcuna somma precedentemente versata.

Art. 18 – Recesso dai Sussidi Sanitari Aggiuntivi

Il Socio ha altresì il diritto di recesso da ogni singolo Sussidio Sanitario aggiuntivo prescelto, da esercitarsi – a mezzo raccomandata A/R inviata o per PEC alla Sede sociale 60 gg. prima della scadenza annuale prevista per il proprio Sussidio Sanitario aggiuntivo.

Qualora il Socio non abbia versato per intero i contributi aggiuntivi (in caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di contributi aggiuntivi mancanti.

In ogni caso il Socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcun quota del fondo sociale, né di alcuna somma precedentemente versata.

Art.19 – Esclusione del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni elencate nei relativi Sussidi Sanitari aggiuntivi, salvo esplicite e specifiche deroghe, non compete in ogni caso quando la richiesta della prestazione sia conseguenza di patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione, sia se inerenti direttamente il Socio, sia se inerenti ai Beneficiari delle prestazioni.

Art. 20 – Morte del Socio avente diritto

In caso di morte del Socio avente diritto ad una prestazione mutualistica, la Mutua provvederà a liquidare i sussidi spettanti per tale evenienza agli eredi legittimi individuati in base al Codice civile, previa richiesta scritta degli stessi, corredata da Dichiarazione di Successione.

In caso di pluralità di eredi o di beneficiari, gli aventi diritto potranno riscuotere quanto di loro spettanza sottoscrivendo direttamente o per delega autenticata regolare atto di quietanza.

Art.21 – Decesso del Socio Informatore o Coordinatore

In caso di decesso del socio Coordinatore o del socio Informatore persona fisica, la Mutua riconoscerà le eventuali spettanze maturate dal socio direttamente agli eredi dello Stesso. Le spettanze dovranno essere richieste dagli eredi o dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui si è verificato il decesso del socio.

Art.22 – Familiari del Socio avente diritto

Sono aventi diritto ai sussidi e ai servizi mutualistici i seguenti componenti del nucleo familiare:

- a) il coniuge,
- b) la/il convivente che indicata/o come tale dal Socio mediante comunicazione inviata alla Sede sociale con lettera raccomandata, corredata da certificato di residenza da cui risulti la residenza comune;
- c) i figli conviventi sino al diciottesimo anno di età e sino al compimento del ventiseiesimo anno se studenti a carico, nonché quelli con età superiore se permanentemente inabili al lavoro e non percettori di reddito.

Il rapporto tra la Mutua e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso del Socio, con il suo recesso ovvero con la sua esclusione.

Gli aventi diritto del Socio deceduto, che presentano la domanda di iscrizione alla Mutua entro il termine massimo di 30 giorni dal decesso, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti all'evento sino a che non maturino essi stessi il diritto alle prestazioni previste nella nuova posizione di Socio, attraverso il versamento del proprio contributo associativo.

Nel caso in cui vengano meno i componenti del nucleo familiare di cui sopra, i sussidi sottoscritti nella formula Nucleo si riterranno in automatico stipulati nella formula Single.

Art. 23 – Perdita delle prestazioni sanitarie per morosità. Decadenza dalla qualifica di Socio

Al Socio, in ritardo con i pagamenti dei contributi associativi, non spettano:

- a) le prestazioni / rimborsi indicati nei Sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;
- b) le prestazioni / rimborsi indicati nei Sussidi - nessuno escluso - maturati per eventi verificatisi antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data richiesti, non ancora liquidati dalla Mutua Soccorso, sino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il Socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

Se il Socio sana interamente - per capitale e per interessi di mora maturati - la predetta morosità entro 180 giorni, dalla avvenuta scadenza, avrà diritto a:

- le prestazioni / rimborsi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria;
- le prestazioni / rimborsi di cui al precedente comma, lettera b).

In ogni caso, se la morosità, supera i 180 giorni, il Socio decade ipso jure da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa l'esclusione dalla qualifica di Socio e la sua cancellazione dal libro dei Soci. In tale ultima ipotesi il Socio decade dal diritto per qualunque sussidio.

In caso di decesso del Socio, se questo avviene nel primo giorno di ritardo per il pagamento del contributo anticipato dei contributi associativi, o comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dal Socio in vita.

Art. 24 – Conservazione delle ricevute

La Mutua entro il 31 Marzo di ogni anno emetterà a favore del Socio la ricevuta fiscale di tutti i versamenti effettuati dallo stesso per tutti i contributi associativi e quote associative versati nell'anno precedente.

Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi dovranno essere conservate dal Socio a comprova dei pagamenti effettuati, entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Art. 25 – Obbligo di notifica dati

Al fine di consentire l'accesso alle prestazioni sanitarie previste nei Sussidi Sanitari anche in favore degli Aveni Diritto, il Socio ha l'onere di comunicare, all'atto della richiesta di ammissione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza.

Nel caso di variazione del proprio nucleo familiare e/o della residenza dovrà prodursi idonea certificazione anagrafica, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi.

La Mutua si riserva il diritto di poter richiedere in ogni circostanza la presentazione dello stato di famiglia anagrafico e di ogni altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria per l'attribuzione dei sussidi o dei servizi mutualistici.

Art. 26– Documentazione richiesta per l'erogazione di prestazioni sanitarie (richieste di rimborso in forma diretta e/o indiretta e di indennizzo)

La Mutua stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale, del Regolamento applicativo e dei singoli Sussidi Sanitari aggiuntivi la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di erogazione delle prestazioni.

Il Socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Mutua può richiederli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità della domanda di erogazione delle prestazioni / servizi richiesti, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria.

Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa dalla Mutuo Soccorso agli enti competenti al relativo rilascio.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione può comportare l'impossibilità di procedere all'erogazione del sussidio richiesto e comporta la decadenza dal diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga fornita entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003)

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il Socio, preso atto dell'informativa fornita dalla Mutuo Soccorso ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa.

Art. 28 – Conformità della documentazione richiesta

All'atto della richiesta di erogazione delle prestazioni sanitarie o dei servizi mutualistici, il Socio deve allegare alla domanda tutti i documenti previsti e richiesti.

Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto e tutta la documentazione di spesa eventualmente sostenuta deve essere prodotta in originale o in fotocopia ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge.

La Mutua può richiedere che la documentazione in fotocopia venga autenticata da ufficiali pubblici competenti o vidimata per accettazione dalla mutua, presa visione dell'originale, ove ritenuto necessario.

Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature. Nell'ipotesi di presentazione di documenti corretti, cancellati o comunque artefatti, il Socio decade dal diritto al sussidio al quale tali documenti si riferiscono.

Art. 29 – Esclusione di responsabilità della Mutuo Soccorso per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati

Quando la Mutua per erogare ai soci le prestazioni previste si avvale della attività professionale di soggetti terzi, il socio è tenuto a verificare la diligenza con cui tale attività è svolta.

Pertanto la Mutua è da ritenersi esclusa da ogni responsabilità anche indiretta, o solidale a qualsiasi titolo, nessuno escluso, per eventuali danni arrecati al Socio e/o ai relativi aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con la Mutuo Soccorso o con società incaricata a erogare servizi di network sanitario e servizi di gestione delle pratiche di rimborso sia in forma diretta che indiretta.

Art. 30 – Modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione

Il Cda nei casi di particolare necessità può deliberare modifiche al Regolamento applicativo e ai suoi Regolamenti aggiuntivi allegati, con l'obbligo di comunicare tali modifiche alla prima Assemblea utile dei soci.

Art. 31 – Adesione a più classi di prestazioni

Al Socio ammesso congiuntamente anche ad una o più prestazioni aggiuntive, che possano prevedere più sussidi o servizi per il medesimo stato di disagio, viene riconosciuto un solo sussidio nella prestazione economicamente più favorevole per il Socio medesimo.

Tale principio vale anche all'interno dello stesso sussidio che preveda il rimborso e/o l'indennizzo derivante dallo stesso evento: varrà sempre il principio del riconoscimento del rimborso e/o dell'indennizzo per la garanzia economicamente più favorevole per il Socio.

Art. 32 – Contributi associativi straordinari

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'erogazione di sussidi straordinari ai Soci colpiti da eventi di particolare gravità. Tale eventualità è demandata alla competenza del Consiglio di amministrazione il quale valutati gli eventi e le circostanze potrà deliberare in merito alla attribuzione dei sussidi straordinari a suo insindacabile giudizio.

Art. 33 – Fondi Speciali

Ai fini puramente solidaristici il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio ma nel rispetto dell'equilibrio complessivo della Mutua, potrà deliberare la costituzione di fondi speciali con destinazione vincolata, dai quali prelevare somme da destinare ad Enti, Società ed Istituti di ricerca in campo sanitario, di studio in campo mutualistico, di beneficenza, di volontariato, operanti sia sul territorio nazionale che nel resto del Mondo.

Parimenti al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 s.m.i. e dal D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i., il Consiglio di Amministrazione può deliberare la promozione, costituzione e/o l'adesione a Fondi Pensione Integrativi e di promuovere, istituire e gestire Fondi Sanitari Integrativi.

Art. 34 – Operatività della Mutualità

Le prestazioni fornite dalla Mutua sono operanti nei termini previsti dal singolo Regolamento Aggiuntivo scelto e sottoscritto dal Socio. Pertanto la decorrenza dei sussidi, l'oggetto dei servizi e delle prestazioni, i massimali, i rimborsi, le quote di spesa a carico dell'Associato, i casi di non operatività delle prestazioni e la disciplina dei rimborsi relativi a malattie preesistenti all'iscrizione, sono regolamentati dal Regolamento del Sussidio effettivamente scelto dal Socio.